

Aula D

SPESE A CARICO DELLO STATO  
L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10  
MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI



REPUBBLICA ITALIANA

10559/04

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 784/02

Dott. Giovanni	LOSAVIO	Presidente
Dott. Giuseppe	MARZIALE	Consigliere
Dott. Francesco Maria	FIORETTI	Consigliere
Dott. Francesco Ant.	GENOVESE	Cons. Rel.
Dott. Carlo	DE CHIARA	Consigliere

Cron. 18368

Rep.

Ud. 08/01/04

ha pronunciato la seguente:

Ogg.: Stranieri -Convalida del Trattenimento - Cognizione del Giudice - Estensione

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da: HAMDI TAOUFIK BEN ALI ,  
 elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino n. 45,  
 presso l'avv. MARCO STEFANO MARZANO, e rappresentata e  
 difeso giusta delega in atti dall'Avv. MAURIZIO DELLA  
 COSTANZA;

- **ricorrente** -

**contro**

MINISTERO DELL' INTERNO,

- **intimato** -

avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta n.  
 851 del 23 ottobre 2001.

29/2004



Udita la relazione della causa svolta nella <sup>pubblica</sup> ~~camera di~~  
~~volenza~~ <sup>consiglio</sup> dell'8/1/2004 dal Relatore Cons. Francesco

Antonio GENOVESE; <sup>udito il</sup>  
~~Sette le conclusioni del~~ P.M., in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. Vinzenzo Gambardella, <sup>che ha con-</sup>  
<sup>cluso per il rigetto del ricorso.-</sup>  
**Svolgimento del Processo**

Il cittadino tunisino HAMDI TAOUFIK BEN ALI, premesso di:  
a) essere entrato in Italia nel 1979; b) avere avuto il  
permesso di soggiorno fin dal 1981, rilasciato dalla  
Questura di Milano e poi rinnovato nel 1986; c) essersi  
iscritto all'Ufficio di collocamento del Comune di  
Milano; d) aver commesso alcuni reati e aver espiato la  
corrispondente pena di complessivi anni sette, mesi  
otto e giorni 14 di reclusione, con accesso ai benefici  
della semilibertà; e) essere stato oggetto di un  
presunto decreto di espulsione del Prefetto di Lecce in  
data 6 febbraio 1991, del quale però non avrebbe avuto  
che indiretta conoscenza; f) aver ricevuto un  
provvedimento di trattenimento del Questore di Pesaro e  
Urbino in data 22 ottobre 2001, motivato in relazione  
al precedente provvedimento espulsivo, non allegato; g)  
aver svolto attività lavorativa per la cooperativa  
sociale l'Adriatico, che intenderebbe rinnovargli il  
rapporto di lavoro, stabilendolo a tempo indeterminato,  
tanto premesso impugna - con unico motivo - il decreto  
del Tribunale di Caltanissetta, pronunciato ai sensi  
dell'art. 14 del D. Lgt. n. 286 del 1998, che ha  
convalidato il provvedimento espulsivo del Questore di  
Pesaro e Urbino, in data 22 ottobre 2001, chiedendone



la cassazione per violazione dell'art. 2 del d.Lgs. n. 286 del 1998.

All'udienza del 22 maggio 2003, questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso ne ha ordinato la rinnovazione al Ministro dell'Interno, legittimato passivo in questo giudizio.

L'Amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la nullità del provvedimento di convalida per violazione dell'art. 2 del D. Lgs. 25 luglio 1988, n. 286, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) il ricorrente deduce la violazione dei diritti inviolabili elencati, anche *per relationem*, dall'art. 2 del D. Lgs. n. 286 del 1998. In particolare, egli lamenta la violazione del principio di uguaglianza, parità di trattamento, diritto di difesa. Con riferimento a quest'ultimo valore, il ricorrente si duole del fatto che il trattenimento disposto dal Questore di Pesaro e Urbino del 2001 farebbe riferimento a alla misura espulsiva disposta dal Prefetto di Lecce del 1991, mai notificata e neppure allegata al provvedimento del 2001. Tale circostanza non solo avrebbe impedito di ricorrere avverso tale misura, ma vizierebbe il decreto di convalida in quanto privo del presupposto da cui ha avuto origine.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.1. Il tribunale di Caltanissetta ha disposto la convalida del provvedimento del Questore di Pesaro e



Urbino del 22 ottobre 2001, con il quale è stato ordinato che il signor HAMDI TAOUFIK BEN ALI sia trattenuto <<per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza di Caltanissetta, ..., in attesa di eseguirne l'espulsione>>.

Il ricorrente censura tale provvedimento di convalida sotto vari profili e rappresenta il fatto secondo il quale il provvedimento di trattenimento ha alla sua base il provvedimento espulsivo del Prefetto di Lecce in data 6 febbraio 1991, che assume non essergli mai stato notificato.

**2.2.** Osserva la Corte che la censura prospettata dal ricorrente, sebbene diversamente nominata, costituisce doglianza di vizio motivazionale del provvedimento di convalida, atteso che nella sostanza, con esso, si duole del fatto che il giudice monocratico non avrebbe verificato l'esistenza del provvedimento espulsivo che è il presupposto ineludibile di ogni misura di trattenimento adottata dal Questore.

Questa Corte, adeguandosi alla giurisprudenza del Giudice delle leggi, ha ormai chiaramente indicato nella misura di trattenimento l'esistenza di un provvedimento idoneo ad ottenere la <<privazione della libertà personale indotta da atti comunque e sempre sindacabili>> (Cassazione nn. 9003 del 2000 e 15203 del 2001) ed ha perciò predicato la necessità di un controllo imposto dagli artt. 13 e 111, secondo comma, della Costituzione.



Da questa impostazione deriva la necessità che il procedimento di convalida sia ispirato al rigoroso controllo del titolo di privazione della libertà personale e, quindi, al suo presupposto indefettibile, l'espulsione del Prefetto.

A tal proposito, è obbligo del giudice del merito di verificare l'esistenza di questo dato primario e di indicarlo, non bastando la sola menzione dell'esistenza del provvedimento di trattenimento del Questore ed il rinvio che, necessariamente esso deve fare all'espulsione prefettizia (nella specie risalente ad oltre dieci anni prima!).

Questa Corte ha si affermato (Cassazione, sent. n. 5918 del 2002) che, in tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero, disciplinata dall'art. 14 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il diritto, di cui al sesto comma della medesima disposizione, a ricorrere per cassazione avverso il decreto di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento dello straniero stesso, presso il centro di permanenza temporanea, è limitato solo alle ragioni riguardanti i presupposti, la durata e il procedimento relativi alla misura del trattenimento nonché a quelle poste alla base dell'altra (e successiva) misura dell'accompagnamento dello straniero alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, onde, non sono deducibili da parte del ricorrente ragioni attinenti il provvedimento di espulsione o concernenti il rilascio del permesso di soggiorno, ma non ha affatto

*h*



inteso escludere la necessità del controllo sull'esistenza (materiale e giuridica) del provvedimento espulsivo che rimane il primo dei presupposti la cui verifica è dovere officioso del giudice, in considerazione dell'incidenza che il trattenimento ha sulla libertà personale del suo destinatario.

Al contrario, l'esistenza di tale provvedimento (che non può rimettersi alla mera enunciazione da parte dell'Amministrazione che lo esegue) costituisce il *pruis* logico-giuridico del trattenimento che, senza di esso, si rivelerebbe del tutto ingiustificato e carente di titolo, sì da comportare la sua mancata convalida.

**2.3.** Nel caso di specie il provvedimento di convalida tace del tutto sulla circostanza dell'avvenuta verifica - da parte del giudice - (la quale, come si è detto, deve essere officiosa) circa l'esistenza del presupposto espulsivo e, pertanto, esso si rivela del tutto carente di motivazione, secondo la censura, sostanzialmente implicita, cui ha fatto riferimento il ricorrente con le sue deduzioni riguardanti la sostanziale mancanza del titolo espulsivo (ovvero della sua mancata notificazione a cura dell'Amministrazione ovvero della carenza della documentazione al riguardo, con un provvedimento di trattenimento motivato solo *per relationem*).

Il decreto di convalida va, pertanto, cassato e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Caltanissetta, il quale - in persona di altro e diverso



giudicante -, dovrà riesaminare il provvedimento del Questore, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, verificando l'esistenza del provvedimento espulsivo cui il trattenimento è strumentale.

**PQM**

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, dai magistrati sopraindicati, l'8 gennaio 2004

Il Giudice estensore

(dr. Francesco A. Genovese)

Il Presidente

(dr. Giovanni Losavio)

**IL CANCELLIERE**

**SPESE A CARICO DELLO STATO  
L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10  
MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

**Depositato in Cancelleria**

il 3 GIU. 2004

**IL CANCELLIERE**